



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

OGGETTO: rinnovo della convenzione attiva con l'ASST Rhodense per la copertura di turni di guardia di sala operatoria da parte di medici specialisti in Anestesia e Rianimazione.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22 FEB. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti/oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico n. 41001000039 "ALPA Consulenze ATS/ASST Regione" del Bilancio dell'anno 2024, per il periodo 01/03/2024 – 31/05/2024, pari a complessivi introiti di € 31.680,00;
- ai Conti Economici del Bilancio dell'anno 2024 pari a complessivi oneri di € 30.096,00 per il periodo 01/03/2024 – 31/05/2024, così ripartiti:
 - n. 53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo" per € 1.137,42;
 - n. 51004000031 "compensi A.L.P. consulenze ATS/ASST/IRCCS REGIONE" per € 25.190,49;
 - n. 51004000048 "oneri su LI.BE" per € 270,70;
 - n. 55500100018 "IRAP Libera Professione" per € 2.237,87;
 - n. 53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi" per € 1.259,52.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale del 19/04/2021 n. 240 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L. 30/10/2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", con particolare riferimento alla materia del riposo giornaliero del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la DGR del 26/09/2022 n. XI/7013 "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR", che prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, fissando limitatamente alle specialità carenti in Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria, la tariffa oraria di € 100,00 (oltre al rimborso spese nella quantità prevista dal regolamento aziendale), stabilendo altresì una trattenuta massima per costi del 15%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- la DGR del 13/12/2023, n. XII/1514 "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale" che, ai fini del contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, aggiorna quanto previsto dalla precedente DGR n. XI/7013/2022, prevedendo quanto segue:
 - per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;

- per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26/09/2022, le tariffe previste per medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina di Emergenza Urgenza vengono aggiornate ad € 120,00 (rispetto ad € 100,00 stabilito nella DGR n. XI/7013/2022) e viene determinato per la prima volta in € 100,00 il compenso orario per tutte le altre specialità;

Premesso che le Aziende Sanitarie Lombarde in ossequio alla normativa testé richiamata, al fine di sopperire alla mancanza di personale medico nelle more della conclusione delle procedure di selezione in itinere, ricorrono alla necessaria collaborazione tra Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo alle specialità carenti quali Anestesia e Rianimazione, Medicina D'Urgenza e Psichiatria;

Evidenziato che le collaborazioni tra Enti Pubblici del SSL possono essere attivate nella stretta osservanza delle condizioni economiche di cui all'Allegato 2 (pag. 2) della DGR n. XII/1514/2023, e, nello specifico per la specialità di Anestesia e Rianimazione ad € 120,00 lordi/ora;

Vista la normativa nazionale e regionale che disciplina le prestazioni oggetto di convenzione:

- il CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, in particolare, l'art.91, comma 2 che stabilisce: *“Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:*
 - a) *In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:*
 - *i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;*
 - *il compenso e le modalità di svolgimento;*
- le “Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria”, approvate con DGR XI/3540/2020 che, al paragrafo 4.4 prevedono la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, oggi trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, tra le attività rientranti nella disciplina dell'attività libero professionale intramuraria;

Richiamati:

- il “Regolamento Aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria”, approvato con deliberazione del Direttore Generale del 24/11/2022 n. 553, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

- la procedura del sistema qualità aziendale PAC 5.5 "Attività libero professionale ed attività per solventi", approvata con deliberazione del 16/10/2019 n. 576, che regola l'attività istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'atto convenzionale con Enti esterni, secondo la specifica normativa soprarichiamata;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 391 del 06/07/2023, l'ASST Gaetano Pini – CTO ha autorizzato la stipula della convenzione attiva con l'ASST Rhodense per l'effettuazione di prestazioni specialistiche in Anestesia e Rianimazione a far data dal 15/07/2023 sino al 31/12/2023, nelle more della conclusione delle procedure interne di selezione del personale da parte dell'ASST istante;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 20/12/2023, l'ASST Gaetano Pini – CTO, a seguito di istanza di prosieguo della collaborazione da parte dell'ASST Rhodense, ha rinnovato l'atto convenzionale, alle medesime condizioni negoziali ed economiche, sino al 29/02/2024;
- con nota del 22/01/2024, l'ASST Rhodense, stante il permanere delle esigenze sottese alla richiesta di collaborazione, ha richiesto di disponibilità ad un ulteriore rinnovo del rapporto convenzionale, alle medesime condizioni in essere, per il periodo decorrente dal 01/03/2024 sino al 31/12/2024;
- in data 13/02/2024, la UOC Affari Generali e Legali ha acquisito agli atti la disponibilità al rinnovo del rapporto di collaborazione da parte del Direttore UOC Anestesia e Rianimazione relativamente al P.O. Pini, sino al 31/05/2024 eventualmente prorogabile, con espressa indicazione dei nominativi dei Dirigenti Medici aderenti all'iniziativa;
- con nota del 19/02/2024, agli atti, la UOC Affari Generali e Legali ha comunicato alla ASST Rhodense la disponibilità ad erogare le prestazioni richieste per l'ulteriore periodo di tre mesi, sino al 31/05/2024, prorogabili fatte salve le prioritarie esigenze istituzionali;

Visto il testo di convenzione predisposto dagli uffici competenti e condiviso tra le parti in data 16/01/2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente esplicitati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO l'impegno a:
 - garantire, con il proprio personale dirigente medico afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione, la copertura dei turni di guardia anestesiológica-rianimatoria, diurni e notturni di 6 e 12 ore, da effettuarsi esclusivamente il sabato e la domenica, presso i presidi ospedalieri di Rho e di Garbagnate Milanese, per un massimo di n. 8 turni di guardia di 12 ore/mese;
 - garantire al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere;
- per l'ASST Rhodense l'impegno a:
 - corrispondere all'ASST Gaetano Pini - CTO un compenso onnicomprensivo lordo orario di € 120,00, nel rispetto di quanto statuito nella DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 (€ 720,00/turno di 6 ore ed € 1.440,00/turno di 12 ore);
 - garantire la copertura assicurativa per danni arrecati a terzi e/o subiti dal personale interessato derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione;

del



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

Dato atto che le prestazioni oggetto di convenzione saranno svolte dai professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, garantendo l'assolvimento del debito orario mensile contrattuale, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che deve garantita prioritariamente, così come stabilito dall'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;

Dato atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni della soprarichiamata Legge 30/10/2014, n. 164 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo giornaliero e che sarà a carico dei Direttori delle UOC coinvolte nell'ambito della presente convenzione, la garanzia del rispetto della normativa citata;

Considerato che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, sono annotati ai conti di Bilancio, rispettivamente pari a € 31.680,00 ed € 30.096,00 per l'esercizio di competenza, sono indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito dall'art. 91, comma 3, del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 e dalla DGR del 13/12/2023, n. XII/1514;

Atteso che il Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione provvederà al monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alle rispettive Strutture;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione attiva con l'ASST Rhodense, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la copertura di turni di guardia anestesiológica-rianimatoria di sala operatoria, diurni e notturni, nei giorni di sabato e domenica, nell'ambito della collaborazione tra Enti Pubblici del SSR volta al potenziamento dei servizi sanitari regionali;

Dato atto che la convenzione avrà durata dal 01/03/2024 sino al 31/05/2024 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;

pe



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare, in applicazione della DGR n. XII/1514/2023, il rinnovo della convenzione attiva con l'ASST Rhodense, approvandone il testo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la copertura di turni di guardia anestesiológica-rianimatoria di sala operatoria, diurni e notturni, nei giorni di sabato e domenica, nell'ambito della collaborazione tra Enti Pubblici del SSR volta al potenziamento dei servizi sanitari regionali;
2. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 01/03/2024 al 31/05/2024 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;
3. di dare atto che le prestazioni oggetto di convenzione, saranno svolte da professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che l'ASST deve complessivamente garantire;
4. di dare atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni della soprarichiamata Legge 30/10/2014, n. 161 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo giornaliero e che sarà a carico dei Direttori delle UOC coinvolte nell'ambito della presente convenzione, la garanzia del rispetto della normativa citata;
5. di demandare al Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione il monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alle rispettive Strutture;
6. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati, derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente € 31.680,00 ed € 30.096,00 sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio anno 2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

ep



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa
2024-1.1.3/2.3



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 22 FEB. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 23 FEB. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodense (di seguito per brevità ASST Rhodense), con sede legale in Garbagnate Mil.se (MI), viale Forlanini n. 95 (MI), C.F./P. IVA 09323530965, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Bosio, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede;

e

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO (di seguito per brevità ASST Gaetano Pini – CTO), con sede legale in Milano, P.zza Cardinal Ferrari,1 – C.F./P.IVA. 09320530968, nella persona del legale rappresentate, Dr.ssa Paola Lattuada, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede;

premesso che:

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

- con DGR n. VI/38133 del 06.08.1998 sono stati definiti i requisiti organizzativi generali e gli indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie;
- con DGR n. VII/3312 del 02.02.2001 sono state approvate le direttive regionali in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private;
- la L.R. del 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06.08.2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la DGR del 26/09/2022 n. XI/7013, ad oggetto “Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR”, che prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core con particolare riguardo alle specialità carenti quali Anestesia e Rianimazione, Medicina D'Urgenza e Psichiatria, indicate nella succitata DGR;
- la DGR del 13/12/2023, n. XII/1514, ad oggetto “Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale” che, ai fini del contenimento

dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, conferma quanto previsto dalla DGR n. XI/7013/2022, preannunciando quanto segue:

- per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26.09.2022, le tariffe previste, tra l'altro, per medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore vengono aggiornate prevedendo un compenso orario lordo di € 120,00;
- è in essere un rapporto di collaborazione tra le parti, nel rispetto della normativa regionale sopra richiamata, per l'erogazione di prestazioni di Anestesia e Rianimazione da parte dei professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO in favore dei pazienti dell'ASST Rhodense in scadenza il 29/02/2024;
- l'ASST Rhodense, con nota del 22/01/2024, permanendo le condizioni sottese alla richiesta iniziale di carenza di personale, ha chiesto il prosieguo della collaborazione con l'ASST Gaetano Pini-CTO per la copertura dei turni di guardia anestesiológica-rianimatoria presso i propri presidi aziendali, per il periodo 01/03/2024 – 31/12/2024;
- l'ASST Gaetano Pini – CTO, con nota del 19/02/2024, previa acquisizione della disponibilità da parte degli Dirigenti Medici afferenti l'U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Pini, con rapporto di lavoro esclusivo,

ha confermato la disponibilità alla proroga della convenzione di che trattasi sino al 31/05/2024 fatta salva per l'ASST Gaetano Pini-CTO la facoltà di eventuale prorogare o recedere anticipatamente per esigenze istituzionali prioritarie, per la copertura dei turni di guardia attiva (diurna e notturna), nei giorni di sabato e domenica;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'ASST Gaetano Pini - CTO è disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed istituzionali, a proseguire la collaborazione con l'ASST Rhodense per assicurare prestazioni di anestesia e rianimazione per la copertura dei turni di guardia anestesiológica-rianimatoria diurni/notturni rispettivamente di 6/12 ore, presso i presidi aziendali di Rho e di Garbagnate Milanese, da effettuarsi sulla base delle disponibilità dei propri Dirigenti Medici, da comunicarsi preventivamente ai Direttori delle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Rhodense, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Le prestazioni richieste saranno garantite al di fuori dell'orario di servizio dai Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Pini dell'ASST Gaetano Pini - CTO compatibilmente con i periodi di riposo previsti dalla legge 161/2014.

Le DGR richiamate in premessa prevedono la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST Gaetano Pini CTO.

ART. 3

In applicazione delle tariffe di cui all'allegato 2 della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, l'ASST Rhodense, per le prestazioni rese, corrisponderà all'ASST Gaetano Pini - CTO un importo pari a € 120,00/lordi ~~orarie~~ e complessivamente, in relazione alla durata del turno erogato:

- € 1.440,00/lordi, per il turno di 12 ore;
- € 720,00/lordi per il turno di 6 ore;

comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio.

Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

Ai sensi del combinato disposto della DGR n. XI/7013 del 26.09.2022 e della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, ~~anche in deroga al regolamento aziendale ALPI dell'ASST Gaetano Pini-CTO,~~ si applica una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge e dal CCNL Area Sanità.

L'ASST Rhodense garantirà al personale medico dell'ASST Gaetano Pini-CTO fruizione, tramite badge, dei seguenti servizi accessori: parcheggio e dotazione camici e dispositivi medici di protezione individuale.

L'ASST Rhodense garantirà la fruizione del servizio mensa, previo acquisto dei buoni pasto, alle tariffe previste dal vigente Regolamento Aziendale.

ART. 4

L'ASST Gaetano Pini - CTO comunicherà i nominativi del personale medico che svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione all'Ufficio Convenzioni tramite mail all'indirizzo: convenzioni@asst-rhodense.it.

Il personale verrà dotato di apposito badge per la rilevazione delle presenze e verrà abilitato all'utilizzo della carta CRS-SISS per l'accesso ai gestionali aziendali specifici, previa adeguata formazione.

ART. 5

La Direzione Medica del Presidio aziendale dell'ASST Rhodense, luogo di esecuzione delle prestazioni, provvederà a trasmettere con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo, alla S.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini – CTO, il prospetto delle prestazioni, delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata dai Dirigenti Medici, controfirmato dai medesimi per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tale documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it.

A seguito di tale nota, la UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dell'ASST Gaetano Pini – CTO provvederà ad emettere la fattura elettronica.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio di IPA,
- Codice Fiscale.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su apposito conto corrente di contabilità speciale dello Stato avente le seguenti coordinate:

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO

conto corrente n. 100000046010

presso Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Cod. ABI: 03069, cod. CAB: 09454, cod. CIN: S

cod. IBAN: IT21 S030 6909 4541 0000 0046010

cod. BIC/SWIFT: BCITITMM

specificando nella causale la fattura di riferimento.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

L'ASST Gaetano Pini – CTO prima del versamento delle competenze in favore dei professionisti, provvedere ad effettuare le trattenute previste dalla suindicata DGR n. XII/1514 del 13/12/2023.

ART. 6

L'ASST Rhodense provvederà, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) e/o subiti dal personale interessato, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

L'ASST Gaetano Pini - CTO garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere.

ART. 7

Le parti dichiarano:

- di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente quest'ultimo confluito nei vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione - PIAO;

- di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 8

I Dirigenti Medici individuati dall'ASST Gaetano Pini - CTO sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" RGPD 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Le Parti dichiarano che, ai sensi del "RGDP 2016/679", il trattamento dei dati personali che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che l'ASST Rhodense, Titolare del trattamento dei dati, si impegna a fornire ai Dirigenti

Medici dell'ASST Gaetano Pini - CTO, in qualità di autorizzati, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Il Titolare provvede altresì all'adempimento di ogni obbligo informativo verso l'utenza destinataria della prestazione.

In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016), l'ASST Rhodense, in qualità di Titolare del trattamento, nomina, con apposito atto formale, che verrà successivamente sottoscritto, l'ASST Gaetano Pini - CTO Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ART. 9

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Gaetano Pini - CTO e dell'ASST Rhodense.

ART. 10

La convenzione ha durata dal 01/03/2024 fino al 31/05/2024.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

L'ASST Gaetano Pini-CTO si riserva sin d'ora la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per garantire la corretta funzionalità della propria organizzazione e il soddisfacimento prioritario delle esigenze istituzionali.

L'ASST Gaetano Pini - CTO si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili;
- l'ASST Rhodense non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;
- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

ART. 12

L'ASST Rhodense garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini - CTO.

ART. 13

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell'ASST Rhodense.

ART. 14

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge del 17/12/2012 n. 221.

ART. 15

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Milano.

La presente convenzione consta di n. 11 pagine e di n. 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti contraenti.

Per l'ASST Rhodense

Il Direttore Generale

Dott. Marco Bosio

Per l'ASST Gaetano Pini/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.sa Paola Lattuada

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L.

179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

ALLEGATO A

CONVENZIONE

tra

ASST RHODENSE e ASST GAETANO PINI - CTO

BRANCA SPECIALISTICA: ANESTESIA E RIANIMAZIONE

PRESTAZIONI	TARIFFE
TURNO DI GUARDIA NOTTURNA DI 12 ORE	€ 1.440,00/TURNO (€ 120,00/ORA)
TURNO DI GUARDIA DIURNA DI 6 ORE	€ 720,00/TURNO (€ 120,00/ORA)

I PROFESSIONISTI DELL'ASST GAETANO PINI – CTO GARANTIRANNO LA COPERTURA DEI TURNI DI GUARDIA DIURNA E NOTTURNO, ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA.

I PROFESSIONISTI EFFETTUERANNO AL MASSIMO N. 8 TURNI DI GUARDIA NOTTURNA/DIURNA DI 12 ORE CAD. AL MESE.

GLI ACCESSI VERRANNO EFFETTUATI FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO E COMPATIBILMENTE CON I TURNI DI SERVIZIO OSPEDALIERO.